



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI

TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

EMERGENZA 370/1528554

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lndpuglia.it

PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it

PEC CSAT: appello.puglia@pec.it

PEC GS: giudice.puglia@pec.it

PEC INVIO GRUPPI SQUADRA: gruppi@squadra@pec.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 159 dell'8 Aprile 2023

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crLnd.puglia01@figc.it

☎ Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@figc.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Maria AGNETA (Relatore), dell'Avv. Daniele LABIANCA (Componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 27 marzo 2023 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Gara: A.S.D. AUDACE CAGNANO VARANO - A.S.D. CANUSIUM CALCIO del 05/03/2023, in ordine al reclamo proposto dall'A.S.D. AUDACE CAGNANO VARANO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 136 del 09/03/2023 del C.R. PUGLIA L.N.D., a mezzo della quale veniva comminata al giocatore Vecera Loreto Kim la squalifica per quattro gare effettive.

Ritenuto in fatto

Con atto del 10 marzo 2023 la società A.S.D. AUDACE CAGNANO VARANO preannunciava reclamo ex art. 76 C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale operante presso il C.R. Puglia - L.N.D., pubblicata sul C.U. n. 136 del 9 marzo 2023, con cui quest'ultimo aveva irrogato al sig. **Vecera Loreto Kim** (calciatore), la squalifica per quattro gare effettive.

La reclamante, con il preannuncio, non richiedeva copia degli atti su cui si fondava la delibera del Giudice di prime cure.

Con atto datato 13 marzo 2023 - spedito a mezzo posta elettronica certificata il 16 marzo 2023 - la società proponeva reclamo dinanzi a questa Corte Sportiva d'Appello.

Con decreto del 20 marzo 2023, pubblicato sul C.U. n. 145 del C.R. Puglia, il Presidente della Corte fissava per la data odierna l'udienza in Camera di Consiglio per la discussione del reclamo.

Dopo l'intervento del relatore designato e la discussione in Camera di Consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

Considerato in diritto

Il reclamo deve essere dichiarato, senza dubbio alcuno, inammissibile.

L'art. 76, comma 3 CGS espressamente prevede: *"Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte Sportiva di Appello non è tenuta a pronunciare."*

Il termine previsto dal precitato articolo ha sicuramente natura perentoria, stante il disposto dell'art. 44, comma 6, CGS: *"Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori"*.

Le decisioni dei Giudicanti sono ricorribili secondo fasi, tempi e modalità ben precise e tanto, unitamente alla perentorietà del termine per la proposizione dei reclami, garantisce e tutela l'effettivo contraddittorio.

Nel caso di specie, la decisione impugnata è stata pubblicata il 9 marzo 2023 mentre il ricorso è stato depositato il 16 marzo 2023, quindi ben oltre il termine di 5 giorni previsto dall'art. 76 c. 3 C.G.S.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta,

DELIBERA

- 1) di non essere tenuta a pronunciare, ai sensi dell'art. 76 comma 3 C.G.S., il reclamo proposto dall'A.S.D. AUDACE CAGNANO VARANO;
- 2) per l'effetto di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante.

Il Relatore
Maria AGNETA

Il Presidente
Giuseppe CONTE

Depositato in data 8 Aprile 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, anche in qualità di relatore, con la partecipazione dell'Avv. Maria AGNETA (componente) e dell'Avv. Daniele LABIANCA (componente), dell'avv. Raffaele Drimaco (Rappresentante AIA) e del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 27 marzo 2023 ha adottato la seguente

DECISIONE

relativamente alla:

gara A.S.D. GINOSA - A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO del 12.03.2023, Delegazione Provinciale di Taranto, campionato provinciale Allievi "under 17"

in ordine a:

reclamo dell'**A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO**, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Taranto, di cui al Comunicato Ufficiale n. 61 del 16.03.2023 della Delegazione Provinciale di Taranto del Comitato Regionale Puglia LND, con cui veniva comminata a carico del calciatore Luigi D'Andria, tesserato per la reclamante, la squalifica per sei gare effettive.

Ritenuto in fatto

Con atto trasmesso a mezzo posta elettronica certificata in data 20 marzo 2023, la ASD Ragazzi Sprint Crispiano proponeva reclamo avverso la sanzione comminata a carico del calciatore Luigi D'Andria, cioè la squalifica per sei gare effettive comminata in suo danno dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Taranto, come anticipato in epigrafe.

Il Giudice di prime cure motivava la squalifica addebitando al calciatore l'aver "*colpito il calciatore avversario provocandogli lieve dolore, con i tacchetti delle scarpe e perché, ricevuto il provvedimento di espulsione e allontanandosi dal terreno di gioco, rientrava sullo stesso e afferrava da dietro il collo il Direttore di gara*".

Veniva fissata per il 27 marzo 2023 l'udienza in Camera di Consiglio per la discussione del reclamo, ex art. 77 comma 1 C.G.S..

All'udienza nessuno compariva per la società reclamante.

Nell'atto impugnativo, per altro privo della sottoscrizione del Presidente, si contesta la ricostruzione degli eventi indicata dal Direttore di gara, smentendo che il calciatore sia rientrato sul terreno di gioco ed abbia posto in essere la contestata condotta violenta nei confronti dell'arbitro.

Si chiedeva, quindi, la riduzione della squalifica.

All'esito della discussione in Camera di Consiglio è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

DIRITTO

Il reclamo è inammissibile.

In chiara violazione del dettato normativo previsto dall'art. 76 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva la società reclamante, nonostante l'obbligo posto a suo carico, non ha provveduto, entro il termine perentorio di due giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata, a trasmettere il preannuncio di reclamo, limitandosi al deposito del solo reclamo.

Avendo omesso tale atto anticipatorio, non ha conseguentemente provveduto al versamento della tassa reclamo in via diretta o, in alternativa, attraverso la richiesta di addebito sul conto della società.

La violazione dell'iter procedimentale rende il reclamo inammissibile, per giurisprudenza costante più volte richiamata da questa Corte anche nel corso della presente stagione sportiva.

Alla luce di tale rilievo preliminare ed assorbente, risulta inutile l'esame - nel merito - dei motivi di impugnazione.

Per questi motivi,

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale della Puglia, nella predetta composizione:

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 76 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo proposto dalla ASD Ragazzi Sprint Crispiano;
- 2) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Presidente e Relatore
Giuseppe CONTE

Depositato in data 8 Aprile 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, anche in qualità di relatore, con la partecipazione dell'Avv. Maria AGNETA (componente) e dell'Avv. Daniele LABIANCA (componente), dell'avv. Raffaele Drimaco (Rappresentante AIA) e del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 27 marzo 2023 ha adottato la seguente

DECISIONE

relativamente alla:

gara A.S.D. GINOSA - A.S.D. UGENTO del 26.02.2023, campionato di Eccellenza in ordine a:

preannuncio di reclamo dell'**A.S.D. UGENTO**, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 130 del 02.03.2023 del Comitato Regionale Puglia, con cui veniva comminata a carico del calciatore Andrea Cicerello la squalifica per quattro gare effettive.

Ritenuto in fatto

Con atto trasmesso a mezzo posta elettronica certificata in data 03 marzo 2023, la ASD Ugento preannunciava reclamo avverso la decisione indicata in epigrafe, con la quale il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia aveva inflitto al calciatore Andrea Cicerello la squalifica per quattro gare effettive.

Contestualmente veniva richiesta la trasmissione degli atti di gara, ritualmente inviati in pari data.

Il Giudice di prime cure motivava la squalifica addebitando al calciatore la circostanza che *"a gioco fermo rivolgeva gesti e frasi irrispettosi nei confronti dei sostenitori locali; all'esito del provvedimento di espulsione cercava di venire in contatto con l'assistente arbitrale, con fare minaccioso, senza riuscirci per l'intervento dei propri compagni di squadra"*.

Veniva fissata per il 27 marzo 2023 l'udienza in Camera di Consiglio per la discussione del reclamo, ex art. 77 comma 1 C.G.S.

In data 21 marzo 2023, dopo aver ricevuto la comunicazione della fissazione dell'udienza, la ASD Ugento comunicava, a mezzo posta elettronica certificata alla Corte Sportiva d'Appello che *"alla luce dei documenti ricevuti"*, non aveva *"ritenuto opportuno depositare reclamo"*: veniva quindi richiesto l'*"annullamento dell'udienza fissata"*.

All'udienza nessuno compariva per la società reclamante.

All'esito della discussione in Camera di Consiglio è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

DIRITTO

Si premette che la parte reclamante non ha il potere di chiedere l'*"annullamento"* di una udienza fissata dal Presidente della Corte Sportiva d'Appello Territoriale.

Nel caso che ci occupa alla trasmissione del preannuncio di reclamo non ha fatto seguito la trasmissione del reclamo, in violazione del precetto contenuto nell'art. 76 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva.

La citata norma prevede che *"in caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte Sportiva di Appello non è tenuta a pronunciare"*.

Per questi motivi la Corte Sportiva d'Appello Territoriale della Puglia, nella predetta composizione:

DELIBERA

- 1) di non essere tenuta a pronunciare ai sensi dell'art. 76 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva;
- 2) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Presidente e Relatore
Giuseppe CONTE

Depositato in data 8 Aprile 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia l'08/04/2023.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci